

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973.¹

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale

"Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante l'anno 1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 265 bis "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee" che con la presente legge si istituisce.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 19 giugno 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.


IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

22 GIU. 1973

p. c. f.
(Dott. Proc. Pasquale Donvito)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

NR. 3048/21502 di prot.

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° Comma,
della Costituzione della Repubblica Italiana e con richia
mo alla nota di questo Commissariato, avente pari numero e
data del presente visto.

Bari, 20 luglio 1973

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

